

N. R.G. /2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

Parte_1 C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. , CORSO

elettivamente domiciliato in VIA

presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. ,

elettivamente domiciliato in PIAZZA

presso il difensore avv. .

CONVENUTO/I

IN PUNTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, AVENTE AD OGGETTO CREDITO BANCARIO DERIVANTE DA SALDO DI CONTO CORRENTE.

CONCLUSIONI

Parte attrice:

“Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, voglia l’ill.mo Tribunale di Modena: in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità e/o annullabilità per mancanza dei presupposti per la sua concessione ai sensi degli artt. 50 e 58 TUB e art. 2, comma 6, l. n. 130/1999; nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni diffusamente illustrate in narrativa e, per l’effetto, rigettare qualsiasi domanda avversaria;

in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, anche relativi all'esperito procedimento di mediazione obbligatoria”.

Parte convenuta:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte:

- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;

- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione e rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo opposto.

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso accertare e dichiarare la debenza, in favore della Controparte_1 della somma complessiva di €. 24.505,29, oltre interessi, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare l'odierno opponente al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di €. 24.505,29, oltre interessi, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.

Con vittoria di spese e competenze di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.10.2024, Parte_2 quale rappresentante di Controparte_1 otteneva decreto ingiuntivo n. /2024 (R.G. n. /2024) con cui veniva ingiunto al sig. Parte_1 di pagare la somma di € 24.505,29, oltre interessi e spese, quale saldo debitore di conto corrente originariamente intrattenuto con Cassa

s.p.a. (successivamente incorporata in Controparte_2 e ceduto a CP_1

[...] nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: a) il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 per mancata prova della cessione del credito; b) la mancata iscrizione di Parte_2 nell'albo ex art. 106 TUB; c) l'illegittimità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 50 TUB; d) l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali relative a interessi, commissioni e valute.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 rappresentata da Parte_2 con comparsa depositata il 7.4.2025, contestando integralmente le eccezioni avversarie, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, l'accertamento della debenza della somma ingiunta e insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.

Le parti depositavano memorie ex art. 171-ter c.p.c. secondo i termini di legge. Con la memoria del 30.6.2025, parte opposta produceva estratti conto a scalare ed elaborato peritale di parte; con

la terza memoria del 9.7.2025, parte opponente contestava la completezza della ricostruzione contabile e chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 22.7.2025, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il Giudice negava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnava alla convenuta opposta termine di giorni 15 per avviare il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010, rinviando la causa all'udienza del 18.12.2025, poi differita al 23.12.2025.

In data 18.11.2025 veniva depositato verbale di mediazione con esito negativo.

All'udienza del 23.12.2025, respinta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.

All'udienza del 7.4.2026, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive note conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.

§§§§§§§§§§

1) L'opposizione merita accoglimento per ragioni assorbenti e dirimenti relative al mancato assolvimento, da parte della convenuta opposta, dell'onere di provare il credito azionato in sede monitoria.

La decisione si fonda sulla cd. "ragione più liquida", principio che, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente al giudice di esaminare una questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni sollevate dalle parti, anche se logicamente pregiudiziali, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.

2) È ormai consolidato principio giurisprudenziale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti quanto alla ripartizione dell'onere della prova, permanendo in capo alla opposta, quale attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova del proprio credito.

In altri termini, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di

convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.

Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo del conto corrente, l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale e del titolo del credito, ma anche l'integrale andamento del rapporto medesimo dall'origine alla chiusura, mediante produzione di tutti gli estratti conto, senza soluzione di continuità. Tale principio trova fondamento nella necessità di consentire al giudice e al debitore di verificare l'effettiva formazione del saldo preteso, identificare le eventuali appostazioni illegittime e depurare il conto dagli addebiti eventualmente privi di causa o contrari a norme imperative.

3) Nel caso di specie, la convenuta opposta, sebbene onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'andamento del conto corrente per l'intera durata del suo svolgimento.

Dall'esame degli atti emerge quanto segue:

a) Il contratto di conto corrente prodotto è privo di data, circostanza che pregiudica la possibilità di collocare con precisione temporale l'origine del rapporto e, conseguentemente, l'esatta decorrenza degli obblighi contrattuali. La sola intestazione dell'atto su carta della Cassa di Risparmio di Mirandola s.p.a. consente di dedurre che il contratto è anteriore all'incorporazione di tale istituto in *Controparte_2* avvenuta nel corso del 2006.

b) La convenuta opposta ha prodotto unicamente estratti conto relativi a periodi successivi al 30 giugno 2006, omettendo di depositare tutta la documentazione anteriore a tale data. Il primo estratto conto disponibile, riferito al 30.6.2006, riporta un saldo iniziale di € 34.455,59 a debito del correntista.

c) È pacifico che all'atto dell'apertura di un conto corrente bancario il saldo è pari a zero, salvo versamenti contestuali. Ne consegue che il saldo negativo di € 34.455,59 risultante dal primo estratto disponibile non può in alcun modo costituire il saldo di apertura del rapporto, trattandosi con tutta evidenza di un saldo intermedio, formatosi nel corso di un periodo antecedente privo di documentazione.

d) L'assenza degli estratti conto sin dall'origine del rapporto rende impossibile verificare la genesi di tale esposizione debitoria, la legittimità degli addebiti che hanno determinato il saldo negativo,

la correttezza delle condizioni economiche applicate nel periodo non documentato e, in definitiva, l'effettiva sussistenza e l'entità del credito azionato.

4) Di fronte alla carenza documentale riscontrata, deve trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la convenuta non produca la serie integrale degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto, l'andamento del conto deve essere ricostruito applicando il criterio del cosiddetto "saldo zero".

In particolare, Cassazione civile, ordinanza n. 13667 del 21 maggio 2025, ha ribadito che "ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ... l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque, di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che, per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi".

Tale criterio non può ritenersi superato dalla mera assenza di specifiche contestazioni del correntista sui conteggi offerti dalla banca, atteso che l'incompletezza della documentazione investe il profilo della prova della pretesa creditoria e quindi l'*an* del credito, non il solo *quantum*.

5) L'applicazione del criterio del saldo zero al caso di specie produce conseguenze decisive.

Il credito azionato in sede monitoria ammonta ad € 24.505,29 (oltre interessi successivi al 31.3.2024). Tuttavia, il primo estratto conto disponibile evidenzia un'esposizione a debito del cliente pari a € 34.455,59, ossia una somma che eccede di oltre diecimila euro il credito stesso che la convenuta pretende di recuperare.

Applicando il criterio del saldo zero, il saldo iniziale negativo di € 34.455,59 deve essere interamente annullato. Ne discende che il credito vantato dalla banca risulta completamente eroso e annullato; non solo non residua alcun credito in favore dell'opposta; al contrario, emerge addirittura un saldo attivo in favore del correntista.

Tale circostanza è di per sé assorbente e impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

6) Per completezza espositiva, si osserva che la convenuta opposta ha prodotto in giudizio un elaborato peritale di parte, al quale ha attribuito valore probatorio a sostegno della propria pretesa creditoria.

Tuttavia, tale documento non è idoneo a superare le criticità sopra evidenziate, per molteplici ragioni:

a) si tratta di documento di formazione unilaterale, redatto nell'esclusivo interesse della parte che lo ha commissionato e privo, in quanto tale, di valore di prova piena,

b) la perizia omette di applicare il criterio del saldo zero e mantiene invariato il saldo iniziale a credito dell'istituto bancario, con ciò falsando l'intera ricostruzione contabile del rapporto e pervenendo a risultati privi di attendibilità,

c) la perizia si limita a una ricostruzione contabile a partire dal 1° luglio 2006, ossia esattamente dal primo estratto conto disponibile, senza alcuna considerazione del periodo precedente, del quale manca ogni documentazione.

7) Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame di tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.

8) L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

9) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta soccombente.

Le spese vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

In considerazione della semplicità delle questioni trattate, che hanno consentito la definizione del giudizio sulla base della mera verifica della produzione documentale da parte della convenuta senza necessità di istruttoria né di particolari approfondimenti giuridici, si ritiene di procedere alla liquidazione applicando i valori minimi previsti dalla tariffa.

Inoltre, alla liquidazione delle spese di lite sopra indicata devono aggiungersi, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, anch'esse poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* rappresentata da *Parte_2* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. /2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 22.10.2024 (R.G. n. /2024);
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 42,00 per spese di mediazione, € 145,50 per anticipazioni, € 2540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Modena, 14 aprile 2026

Il Giudice

Alessandro Bagnoli

